



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 27/05/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 24 maggio 2010, n. 159

Rinnovo autorizzativo all'apertura di dispensari farmaceutici stagionali nelle località dei comuni di pertinenza della ASL BR ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2010.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998,n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974, n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la L.R. 21 maggio 2002, n.7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio n. 3261 e successive integrazioni:

In Bari, presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dell'Uff. 3 riceve dal Responsabile A.P. dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 del 08.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione delle Giunta regionale n. 547 del 18.05.99, pubblicata sul BURP n.59 del 07.06.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la Deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale munita comunque del parere della relativa A.P.T..

Con nota prot. AOO-152/3164 del 1502/2010, l'Ufficio Politiche del Farmaco del Servizio P.A.T.P., ha

indicato, a tutti gli Organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare puntualizzando circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL BR, con nota prot. n. 25424 del 20/04/2010, ha trasmesso a questo Assessorato documentazione inviata dai Comuni di Fasano e Carovigno corredata di certificazione APT relativa alla presenza turistica riferita all'anno 2009, nelle località turistico-balneari rispettivamente di Selva di Fasano (Fasano) e di Santa-Sabina e Specchiolla (Carovigno), per le quali i Sindaci dei citati Comuni richiedono il rinnovo delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali.

Verificata l'idoneità della documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio, si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura dei suddetti dispensari farmaceutici per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2010 nelle località innanzi specificate.

L'affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

I citati dispensari farmaceutici stagionali dovranno essere sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL BR, territorialmente competente e la stessa dovrà notificare copia dei relativi verbali di ispezione all'Ufficio Politiche del Farmaco di questo Assessorato.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 81/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

Il Responsabile A.P. Ufficio
Politiche del Farmaco
Dr. Pietro Leoci

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile della P.O. e dal Responsabile A.P. dell'Ufficio Interessato;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P.;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 547 del 18.05.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.06.1999,

l'autorizzazione all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali sottoelencati, per ciascuna delle località turistico-balneari dei Comuni nel territorio della ASL BR dal 15 giugno al 15 settembre 2010:

Comuni Località dispensario

Fasano Selva di Fasano

Carovigno Santa Sabina

Carovigno Specchiolla

Di incaricare la ASL BR ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitari e funzionali, con l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Politiche del Farmaco di questa Area copia dei relativi verbali di ispezione.

Di autorizzare i Sindaci dei Comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota dell'Area alle Politiche per la promozione della Salute prot. AOO/152/3164 del 15.02.2010.

Di disporre pubblicazione della presente determinazione sul BURP.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Sindaci dei Comuni interessati per il tramite della ASL BR.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo
